CAMERA DEI DEPUTATI N. 4273

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati BUZZI e RAMPA

Presentata il 21 novembre 1962

Concorso ordinario e speciale a posti di direttore didattico in prova ed assunzione in ruolo degli idonei, di cui al concorso bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto, sono da considerarsi *idonei* coloro che in un concorso per titoli ed esami hanno riportato una votazione complessiva non inferiore a quella minima prescritta per essere inclusi nella graduatoria generale di merito.

Ne deriva che gli *idonei* possono vantare sul piano della preparazione generale e specifica e sul piano delle personali capacità – verificate dalle prove spesso seriamente selettive – i medesimi titoli dei vincitori: la mancata assunzione in ruolo quindi è dovuta esclusivamente alla insufficiente disponibilità dei posti.

Ciò determina non soltanto disagi e malcontenti per gli interessati, ma priva la scuola di valide e selezionate energie e, costringe, l'Amministrazione a supplire la carenza di personale attraverso soluzioni contingenti, quali quella della reggenza dei circoli didattici attraverso i direttori incaricati.

Ora, non vi è chi non concordi nell'ammettere che l'assunzione degli idonei nei ruoli direttivi non soltanto permetterebbe di appagare *legittime attese*, ma anche di contribuire ad una maggiore efficienza delle istituzioni scolastiche, soprattutto laddove esse possono essere compromesse, almeno in parte, da una mancata unità di indirizzi, data la continua alternanza di personale « incaricato », o dove, si manifesti, comunque, la necessità di una definitiva sistemazione amministrativa.

Il problema, che da tempo è emerso all'attenzione dei responsabili della scuola, ed a quanti ne hanno a cuore gli interessi, è, oggi, ancora più pressante in relazione ai risultati dell'ultimo concorso direttivo, ed alla situazione che si è venuta a creare, anche in rapporto alla prevista istituzione di nuove direzioni didattiche, fra i direttori interessati (idonei incaricati ed aspiranti, comunque, alla direzione).

Infatti al concorso ordinario a 300 posti di direttore didattico in prova, bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 215 dell'8 settembre 1959, hanno preso parte ben 5243 candidati, dei quali solo 752 sono stati ammessi alla prova orale. I risultati finali registrano: 720 candidati iscritti nella graduatoria di merito, dei quali 330 vincitori e 390 idonei.

Sono dunque 390 gli idonei sui quali l'Amministrazione potrebbe contare per risolvere, almeno in parte, il problema suaccennato.

Esistono, del resto, in materia alcuni precedenti legislativi che crediamo utile richiamare. Infatti:

a) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ha

stabilito l'assunzione in ruolo, mediante una speciale graduatoria ad esaurimento, di quei candidati che avessero riportato la votazione complessiva non inferiore a 140/200, con 7/10 nelle prove di esame;

b) la legge 6 luglio 1956, n. 705, ha disposto l'assunzione nei ruoli direttivi di tutti i concorrenti a posti di direttore didattico in prova del concorso generale denominato *B*/4, indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1948, poi riaperto con decreto ministeriale 24 luglio 1950;

c) la legge 13 marzo 1958, n. 225, ha ammesso alle prove orali i candidati del concorso riservato ai reduci e denominato *A*/2, sempreché avessero riportato nelle prove scritte d'esame una votazione complessiva non inferiore a 7/10 ed inoltre ha esteso i benefici della legge 6 luglio 1956, n. 705 ai candidati dell'*A*/2 e del *B*/4, sempreché avessero raggiunto una votazione non inferiore a 7/10 (105/150) ed avessero raggiunto la votazione minima complessiva di 120/200;

d) la legge 11 giugno 1960, n. 621 ha disposto l'assunzione in ruolo dei candidati compresi nella graduatoria degli idonei al concorso per scli titoli indetto con decreto ministeriale 27 luglio 1948, denominato *B*/3, sempreché avessero riportato un punteggio complessivo non inferiore a 35/50;

e) la legge 28 luglio 1961, n. 831, ed il successivo decreto ministeriale 1° settembre 1961, hanno previsto l'assunzione in ruolo di tutti gli idonei dei concorsi per cattedre di scuole secondarie.

Tali precedenti, confortano, evidentemente, l'iniziativa che i proponenti intendono sottoporre alla approvazione delle Camere, avendo, però, presente non soltanto il problema degli *idonei* ma, nel suo complesso, l'intero problema della urgente sistemazione della scuola a livello direttivo.

Per questo i proponenti hanno ritenuto indispensabile affrontare anche il problema sotto il profilo della utilizzazione dei direttori incaricati che hanno già offerto alla scuola valide prestazioni. Già l'Amministrazione scolastica ed il Parlamento avevano dovuto affrontare la questione, nei suoi aspetti più pressanti, con interventi parziali.

A tale scopo – infatti, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, è stato bandito con legge 16 giugno 1961, n. 530, un « Concorso a posti di direttore didattico, riservato ai direttori didattici incaricati ».

Con la legge 1° agosto 1962, n. 1248, sono stati riaperti i termini di detto concorso per ammettervi anche i direttori incaricati che avessero raggiunto i prescritti 3 anni di incarico entro il 30 settembre 1962.

Ora, consapevoli che neppure il citato provvedimento può risolvere in via risolutiva il problema di un'organica sistemazione della scuola primaria a livello di direzione didattica, i proponenti intendono suggerire al Parlamento una soluzione che risponda ad una impostazione più generale intesa a salvaguardare tanto sul piano strutturale che su quello immediato, sia gli interessi generali dell'Amministrazione e della scuola, sia gli interessi legittimi del personale.

Infatti (vedansi gli articoli 3 e 4 della presente proposta) si propone per un verso una nuova disciplina della supplenza nei circoli didattici, anche allo scopo che l'anomalia che ora si vuol superare non debba assolutamente ripresentarsi in futuro e, per altro verso, si propone anche la riapertura dei termini del concorso succitato con il contemporaneo aumento dei posti a concorso (da 200 ora previsti a 350) e la riduzione *ad un solo anno di incarico*, in luogo di tre precedentemente richiesti, dal servizio complessivo richiesto come condizione di ammissibilità al concorso.

Pare, dunque, ai proponenti che le modalità della soluzione prospettata possano essere pertinenti all'importanza ed agli aspetti più generali della questione.

Non sarebbero, tuttavia, conseguenti con i loro propositi e con la loro attenta ricerca di un'equa ed organica soluzione, se ignorassero l'esigenza vitale, di aprire ai giovani preparati ed impegnati le possibilità di contribuire al miglioramento dell'organizzazione, della funzionalità e del livello culturale pedagogico e didattico della scuola.

I giovani, infatti, hanno ragioni quanto mai moralmente fondate di non vedere sacrificate ad altre più comprensibili necessità le loro speranze e le loro possibilità.

Per questo, i proponenti ritengono di dover chiedere, nel quadro di una soluzione organica del problema affrontato, anche un concorso ordinario cui vengano conferiti nella massima misura possibile i posti disponibili dell'organico delle direzioni.

In sintesi, quindi, si possono richiamare i provvedimenti proposti alla approvazione delle Camere, come segue:

a) concorso ordinario a 500 posti;

b) concorso speciale a 350 posti per direttori incaricati in sostituzione di quello emanato con la legge 16 giugno 1961, n. 530;

c) istituzione di una graduatoria ad esaurimento per gli idonei dell'ultimo concorso;

d) nuova disciplina delle supplenze nei circoli didattici.

Tali provvedimenti di cui si fa analitica e più completa indicazione rispettivamente negli articoli 1, 3 e 4 della presente proposta trovano possibilità concrete di attuazione.

Infatti, si deve considerare:

1°) che alla data 1° ottobre 1962 risultano vacanti circa 375 sedi di circoli didattici, comprese le 200 sedi messe a concorso ai sensi della citata legge n. 530;

2°) che la legge 24 luglio 1962, n. 1073, prevede la istituzione di 750 nuove sedi nel triennio 1962-65 (a tal proposito è già stato presentato il relativo disegno di legge alla Camera dei Deputati il 25 ottobre, stampato n. 4205);

3°) che altri posti calcolabili sulle medie più recenti si renderanno liberi per collocamento a riposo di ufficio.

Considerando quanto sopra, si possono dunque fondatamente prevedere come disponibili circa 1.200 posti che, ad avviso dei proponenti, possono essere opportunamente utilizzati per risolvere in modo quanto mai possibile soddisfacente le affermate esigenze della scuola proiettate verso un più organico sviluppo organizzativo e verso più alti livelli pedagogici e didattici; e si possono altresì accogliere alcune obbiettive istanze di un personale che, attraverso uno o più concorsi ed attraverso la prestazione di un valido servizio direttivo, ha già dato prova di impegno e di dedizione.

Per quanto riguarda i compensi previsti dall'articolo 4 della presente proposta per le supplenze nelle circoscrizioni scolastiche, e nei circoli didattici, essi non sono che una opportuna revisione delle norme vigenti, al fine di renderle più rispondenti ai nuovi criteri che con la presente legge si desidera introdurre.

Gli stessi sono interamente contenuti in un limite di spesa inferiore a quello stanziato nell'apposito capitolo di bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

I proponenti, pertanto, auspicano che la Camera voglia concedere alla presente proposta sollecita approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione e autorizzato a bandire entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i seguenti concorsi a posti di direttore didattico in prova:

a) concorso ordinario per titoli ed esami a 500 posti;

b) concorso speciale a 350 posti, un quinto dei quali riservato agli ex-combattenti, mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate.

Qualora il quinto dei posti non venga interamente coperto, i posti rimasti disponibili saranno assegnati agli altri idonei, non combattenti, del medesimo concorso.

Per le prove di esame e per le altre modalità di svolgimento dei concorsi, si osservano le norme vigenti per i concorsi a posti di direttore didattico.

ART. 2.

Al concorso ordinario possono partecipare gli insegnanti che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, e successive modificazioni.

Il concorso speciale è riservato agli insegnanti elementari forniti di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica, ovvero di laurea in pedagogia o in materie letterarie, o in filosofia, ovvero di diploma di materie letterarie, o in filosofia o pedagogia rilasciato dai soppressi Istituti di magistero, che, entro il 30 settembre 1962, abbiano prestato 6 anni di servizio di ruolo ed abbiano esercitato, con qualifica non inferiore a « distinto » le funzioni di direttore didattico per almeno un anno scolastico.

Sono ammessi a partecipare al concorso speciale anche gli insegnanti elementari che abbiano almeno 12 anni di servizio di ruolo ed abbiano esercitato l'incarico direttivo per la durata e con la qualifica di cui al comma precedente.

I servizi di direttore didattico incaricato si considerano prestati per un anno scolastico se abbiano avuto durata non inferiore a 7 mesi.

ART. 3.

Gli idonei del concorso ordinario a posti di direttore didattico in prova bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1959, sono iscritti in una graduatoria valida fino ad esaurimento.

La nomina è predisposta secondo l'ordine di graduatoria per due quinti dei posti disponibili all'inizio dell'anno scolastico 1962-63 e di quelli successivi.

ART. 4.

L'articolo 13 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Quando una circoscrizione ispettiva sia temporaneamente priva di titolare, il provveditore agli studi ne affida la supplenza a un direttore didattico di ruolo della provincia.

Il direttore didattico, incaricato della supplenza, deve essere dispensato dalla direzione del proprio circolo.

Quando un circolo di direzione didattica è temporaneamente privo di titolare, il provveditore agli studi affida la supplenza ad uno dei direttori didattici dei circoli limitrofi.

Per la supplenza della circoscrizione sarà corrisposto un compenso mensile di lire 20.000, per quella di circolo un compenso mensile di lire 15.000.

La retribuzione ed il compenso di cui ai commi precedenti non sono dovuti quando si tratti di supplenza per ordinario congedo del titolare ».

ART. 5.

La legge 16 giugno 1961, n. 530, è abrogata.

ART. 6.

La retribuzione spettante al direttore didattico incaricato della reggenza di una circoscrizione scolastica ed il compenso dovuto al direttore didattico mi viene affidato un circolo gravano sui capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, sui quali si pagano gli stipendi degli ispettori scolastici e dei direttori didattici.